




DECRETO  
LEGISLATIVO 4  
NOVEMBRE 2021,  
N. 170



DECRETO  
LEGISLATIVO  
4 NOVEMBRE  
2021, N. 170

Il Decreto Legislativo 4 novembre 2021, n. 170, che recepisce le novità introdotte a livello europeo dalla Direttiva (UE) 2019/771, **interviene sulla disciplina della garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali nella vendita di beni di consumo** (parte IV - titolo III- capo I del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).


Le nuove regole saranno applicabili ai contratti conclusi a far data dal **1 gennaio 2022**



DECRETO  
LEGISLATIVO  
4 NOVEMBRE  
2021, N. 170


Le novità sono molteplici e si dividono in due gruppi:

1. modifiche alla **disciplina generale sulla garanzia nella vendita dei beni di consumo**;
2. introduzione di previsioni specifiche per i **beni con elementi digitali**.



DECRETO  
LEGISLATIVO  
4 NOVEMBRE  
2021, N. 170

# Disciplina generale in tema di garanzia nella vendita di beni di consumo



La conformità  
dei beni al  
contratto

La valutazione circa la conformità al contratto del bene  
venduto è ora basata su:

1. Requisiti soggettivi
2. Requisiti oggettivi



l'integrazione e la riorganizzazione dei requisiti di conformità

## requisiti soggettivi

Per essere conforme al contratto di vendita il bene deve:

- corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita
- essere idoneo all'utilizzo particolare voluto dal consumatore, come reso noto e accettato dal venditore al momento della vendita
- essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita
- essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita



l'integrazione e la riorganizzazione dei requisiti di conformità

## requisiti oggettivi

Per essere conforme al contratto di vendita il bene deve:

- essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo (tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore)
- essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere
- essere della quantità e della qualità, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto anche conto delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore
- Possedere le qualità e corrispondere al campione o modello presentato in sede di vendita



Un approccio  
più restrittivo  
rispetto ai  
difetti noti al  
consumatore


Non vi è difetto di conformità se il consumatore **era stato specificamente informato** del fatto che una caratteristica particolare del **bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità** e **il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento** al momento della conclusione del contratto di vendita.






La  
prescrizione  
dell'azione  
diretta a far  
valere i difetti  
non  
dolosamente  
nascosti dal  
venditore

È stato rimosso il termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del difetto. **Il consumatore ha ora la possibilità di denunciare il difetto di conformità per tutta la durata della garanzia (24 mesi) più due ulteriori mesi, a prescindere dal momento della scoperta del vizio.**



Estesa la  
presunzione  
dell'esistenza  
del vizio al  
momento  
della  
consegna

L'articolo 135 comma 1 prevede che **tutti i vizi che vengono scoperti entro un anno dalla consegna del bene si presumono esistenti già al momento della consegna** (precedentemente, il termine era di 6 mesi)



Diritto del consumatore di risolvere il contratto o chiedere la riduzione del prezzo


In base al nuovo articolo 135-bis comma 4, il consumatore può chiedere la risoluzione o la diminuzione del prezzo quando:

- Il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni;
- Si manifesta un difetto di conformità, **nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene**
- Il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto
- Il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino delle conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore




## L'onere della prova

Fermo restando che il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità, l'art. 135-bis comma 5 precisa ora che **l'onere della prova circa la lieve entità del difetto è a carico del venditore.**



Art. 135  
comma 6

Al consumatore è ora riconosciuta la facoltà di rifiutarsi di pagare il prezzo eventualmente non ancora corrisposto fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai propri obblighi di garanzia.



riparazione e  
sostituzione  
(art. 135-ter)


- È previsto esplicitamente l'obbligo da parte del consumatore di mettere a disposizione i beni non conformi al venditore, **che deve sostenere i costi necessari per la consegna**
- È ora ricompresa, nell'obbligo di riparare o sostituire il bene, **l'attività di rimozione di un bene già installato** (in maniera conforme alla natura e allo scopo del bene stesso) al momento della manifestazione del vizio di conformità e **l'attività di nuova installazione del bene riparato o sostituito**



Precisazioni  
sulla  
riduzione del  
prezzo (art.  
135-quater)

viene sostituita l'espressione *“una congrua riduzione del prezzo”* (precedente art. 130 comma 7), con una definizione più esaustiva: *“la riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se il fosse stato conforme”* (art. 135-quater comma 1).


Non è più previsto che *“nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene”* (precedente art. 130 comma 8). **L'uso del bene non è più un parametro rilevante al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo.**



## Le novità sulla risoluzione del contratto (135-quater)

- Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione mediante una dichiarazione diretta al venditore
- Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni beni, **il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi** (qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi)
- Se **il consumatore** risolve il contratto (interamente o limitatamente ad alcuni beni), **restituisce i beni al venditore a spese di quest'ultimo e il venditore rimborsa il bene pagato**. Il rimborso deve avvenire o al ricevimento del bene o al ricevimento delle prove fornite dal consumatore circa il fatto di aver spediti o restituito il bene





Le novità sulla  
garanzia  
convenzionale  
(135-quinques)

- quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di un bene per un determinato tempo, **il produttore è direttamente responsabile per tutto il periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione del bene;**
- se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia sono meno vantaggiose rispetto a quelle indicate nella pubblicità relativa, **la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni indicate nella pubblicità** (a meno che la pubblicità sia stata corretta prima della conclusione del contratto con le stesse modalità o modalità simili a quelle in cui è stata resa).
- la garanzia convenzionale è fornita “al più tardi al momento della consegna dei beni”.



La garanzia convenzionale deve necessariamente comprendere:


- Una dichiarazione che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, della garanzia legale del venditore, che non è pregiudicata dalla garanzia convenzionale;
- Nome e indirizzo del garante;
- La procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
- La designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale;
- Le condizioni della garanzia convenzionale.

Garanzia  
convenzionale:  
requisiti minimi  
(135-quinques)



DECRETO  
LEGISLATIVO  
4 NOVEMBRE  
2021, N. 170


La vendita al  
consumo di beni  
che incorporano o  
sono interconnessi  
con elementi digitali



Previsioni  
specifiche per  
i beni che  
incorporano o  
sono  
interconnessi  
con contenuti  
digitali o  
servizi digitali

Il d.lgs. 170/2021 introduce alcune previsioni per i beni che incorporano o sono interconnessi con contenuti digitali o servizi digitali.

Tali previsioni non si applicano ai contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (non integrati o interconnessi con beni forniti contestualmente), che sono oggetto di specifiche – diverse – previsioni introdotte dal d.lgs. 173/2021.




Obbligo  
d'informazione  
relativo agli  
aggiornamenti  
disponibili

l'articolo 130 comma 2 stabilisce un preciso **obbligo di informazione in capo al venditore** circa il sopraggiungere di **aggiornamenti disponibili in relazione al bene con elementi digitali**, necessari al fine di mantenere la conformità del bene.

L'obbligo di informazione perdura:

- per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, se il contratto prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato/interconnesso;
- Per il periodo indicato dall'articolo 133 comma 2 (2 anni) se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa di un contenuto o un servizio digitale.



Obbligo  
d'informazione  
relativo agli  
aggiornamenti  
disponibili

se il consumatore non installa l'aggiornamento fornito entro un congruo periodo di tempo, il venditore non è responsabile di alcun vizio di conformità unicamente derivante dal mancato aggiornamento (art. 130 comma 3), a condizione che:


- il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento
- la mancata installazione non sia dovuta da carenze nelle istruzioni d'installazione fornite dal venditore al consumatore



## Articolo 133 comma 2

nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale connesso al bene, **il venditore è responsabile anche di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica entro due anni dal momento della consegna dei beni con contenuto digitale.**

Se il contratto prevede una fornitura continuativa per un periodo maggiore di due anni, **il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità che si verifica o si manifesta per tutto il periodo previsto per la fornitura continuativa.**



L'onere della  
prova per i  
beni con  
elementi  
digitali

Il nuovo art. 135 comma 2 stabilisce che per i beni con elementi digitali per i quali il contratto prevede la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale per un periodo di tempo, **l'onere di provare che il contenuto digitale o il servizio era conforme resta in capo al venditore per tutta la durata della garanzia legale.**





## CONTATTI

Via Santo Spirito 3  
20121 Milano  
T. +39 391 7622211

[info@emlex.it](mailto:info@emlex.it)  
emlex.it